



Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

Provincia di Viterbo
Via del Carmine n° 23 - 01021 Acquapendente
Tel. 0763 734630 – fax 0763 730028
Pec : cmaltatuscia@legalmail.it

DECRETO n. 6 del 01.09.2024

Oggetto: Conferimento incarico Responsabile del Servizio Finanziario a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L.R. 311/2004.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n. 2 del 20.01.2020 il Commissario Giovanni Giuliani nominava il dott. Mariosante Tramontana Segretario Comunale e Responsabile del Settore Amministrativo e del settore Contabile della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di Acquapendente;
- con Decreto prot. n. 14738 del 06.05.2024, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ha collocato a riposo per raggiungimento dei limiti d'età, il dott. Tramontana Mariosante a decorrere dal 9 luglio 2024 (ultimo giorno di servizio 30 giugno 2024);

APPURATO che causa il diniego avuto da questo Ente da parte della Regione Lazio ad assumere in ruolo apposito personale e vista l'assoluta attuale mancanza all'interno di questa struttura di figure professionali in possesso delle necessarie e idonee competenze a ricoprire tale compiti, è quindi urgente ed indispensabile ricoprire il posto di Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO ATTO CHE:

- con delibera di Giunta Comunitaria n. 36 del 30.12.2022 questo Ente ha inteso usufruire della dipendente del Comune di Farnese dott.ssa Boggi Gilda per n. 12 ore settimanali per svolgere l'incarico extra istituzionale presso la Comunità Montana per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 a supporto dell'Ufficio Finanziario;
- la dott.ssa Boggi Gilda, con nota del 21.08.2024 acquisita al protocollo in data 22.08.2024 con il n. 613, ha comunicato l'interruzione della propria disponibilità a prestare servizio presso codesto Ente a far data dal 31.08.2024;

VISTA:

- la richiesta effettuata al Comune di Onano prot. n. 614 del 23.08.2024 nel concedere

l'autorizzazione al proprio dipendente dott. Francesco Pesci, Istruttore Direttivo cat. D ex cat. D1 a tempo indeterminato, a svolgere l'incarico extra istituzionale presso codesto Ente a supporto dell'Ufficio Finanziario in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della L.311/2004 per n. 12 ore settimanali;

- la delibera di Giunta Comunitaria n. 24 del 29.08.2024 con cui si è stabilito di usufruire del dott. Francesco Pesci a supporto dell'ufficio Finanziario presso la Comunità Montana dal 01.09.2024 al 31.12.2024 per n. 12 ore settimanali, ai sensi del comma 557 della L. 311/2004;

VISTO:

il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che con riferimento all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 20 04 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*, nonché con riferimento al rapporto tra fonti evidenzia che *"è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n.165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal d.lgs. n. 368/2001(a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma)"*;

- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, che ha confermato che:

1. la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come *"normativa speciale"*, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
2. in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;

l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali dello stesso;

vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

ACCERTATO inoltre che il predetto dipendente risulta idoneo per criteri di competenza professionale, specializzazione e funzione, ad essere nominato Responsabile dell'Area Finanziaria della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

ACQUISITA la disponibilità del suddetto dipendente del Comune di Onano di essere nominato Responsabile dell'Area Finanziaria della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

DATO ATTO, inoltre, che non esistono, allo stato attuale, situazioni che producano conflitti di interesse tra i 2 enti interessati e che l'attività lavorativa da parte del dott. Francesco Pesci verrà svolta:

- a) presso la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di Acquapendente per attività di Responsabile dell'Area Finanziaria;
- b) al di fuori del proprio orario di lavoro;
- c) senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto ordinario di lavoro con il Comune di Onano;
- d) rispettando l'orario massimo settimanale di 12 ore settimanali (senza sfiorare il limite massimo di orario fissato dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 66/2003-48 ore settimanali);

e) il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

VISTO il Parere A R A N del 04/11/2013 - RAL_1611_Orientamenti Applicativi, a mente del quale *“Secondo la disciplina contrattuale, ciascun ente determina il valore concreto della retribuzione di posizione, nell’ambito del minimo e massimo stabilito dalla disciplina contrattuale, sulla base di autonome valutazioni, sulla base delle risultanze del sistema di graduazione delle funzioni adottato ed ovviamente tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili; l’ente può sicuramente procedere alla ridefinizione del valore economico precedentemente attribuito ad una determinata posizione organizzativa, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti dalla disciplina contrattuale e nel rispetto delle medesime regole già adottate ed applicate in materia di graduazione delle funzioni delle posizioni organizzative; l’ente, comunque, deve prima valutare se ci sono le condizioni economiche per sopportare il maggior onere finanziario correlato all’eventuale modifica incrementale del valore della retribuzione di posizione e solo dopo aver accertato tale potenzialità (nel rispetto dei vincoli legislativi vigenti: patto di stabilità; obblighi di contenimento della spesa di personale; limiti derivanti dalla legge n. 122/2010), può decidere la nuova graduazione delle posizioni organizzative e corrispondere i relativi nuovi importi”;*

CONSIDERATO che in data 16/11/2022, è stato definitivamente stipulato il CCNL 2019/2021 - Comparto Funzioni Locali;

RICHIAMATA:

- la circolare n. 2 del 26/05/2014 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, secondo cui - con particolare riguardo all’istituto del cd. scavalco di eccedenza di cui all’articolo 1, comma 557, della L. 311/2004 - alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un’altra amministrazione anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno;
- l’art. 23, comma 7, del CCNL- Funzioni Locali datato 16/11/2022, ai sensi del quale: **Nel caso di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l’Ente, legittimato a servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL”;**

VISTO l’art. 43, comma 3, del vigente Statuto della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale che testualmente recita: *“La copertura dei posti di responsabile dei servizi può avvenire anche con personale esterno mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”;*

VISTI infine:

- gli artt. 50, comma 10 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. nonché il vigente CCNL del Comparto Enti Locali;
- l’attuale Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

DECRETA

- 1) di nominare nelle funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di Acquapendente, il dott. Francesco Pesci , dipendente a tempo indeterminato del Comune di Onano ed assunto a tempo determinato presso la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L.R. 311/2004 dal 01.09.2024 fino al 31.12.2024;
- 2) di precisare che, per quanto concerne il trattamento economico si applicherà quello previsto, dai vigenti contratti collettivi nazionali, così come applicato per la dott.ssa Boggi Gilda e che il suddetto trattamento economico (comprensivo del valore economico di posizione ed eventuale risultato) viene riproporzionato nel limite massimo di n. 12 ore lavorative - ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- 3) di corrispondere, più precisamente al dott. Francesco Pesci il trattamento economico corrispondente a quello previsto per la Cat. D, posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. Enti Locali, oltre ad una indennità di posizione pari ad €. 4.000,00 annui per 13 mensilità, salvo successiva diversa pesatura, e oltre l'indennità di risultato nei limiti e con le modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall'Ente, nella misura prevista dalla normativa vigente;
- 4) di stabilire, comunque, che l'incarico potrà essere revocato ovvero modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste, previo provvedimento motivato e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale;
- 5) di attribuire al dott. Francesco Pesci ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 e in applicazione dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, tutte le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;
- 6) il presente incarico, stante la natura fiduciaria, ha valenza comunque temporanea e potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Commissario;
- 7) di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente;
- 8) di disporre che il presente provvedimento sia notificato all'interessato, al fine della formale accettazione, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e territoriali e, infine, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

Commissario Straordinario Liquidatore
della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale
Giovanni Giuliani



Per accettazione

il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Francesco Pesci

